

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1911**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 2002**

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002,  
n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti  
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Allegato .....	»	12
Disegno di legge .....	»	16
Testo del decreto-legge .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. -

### Articolo 1

Nell'ambito degli interventi che si rendono necessari a fronte di pronunciamenti comunitari che hanno contestato la legittimità di specifiche misure agevolative allo stato previste dalla legislazione nazionale, si inserisce la norma, concernente gli istituti bancari, di cui all'articolo 1 del decreto in esame.

Con la decisione adottata in data 11 dicembre 2001, la Commissione europea ha stabilito l'incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato del regime agevolativo a favore delle banche costituito dalle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 461 (recante delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), nonché dal successivo e conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quanto, in particolare, agli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, e 27, comma 2.

Si tratta, in particolare, di un regime fiscale di favore previsto per le operazioni di concentrazione e per le operazioni di trasferimento dei beni nell'ambito delle prime.

La Commissione europea ha altresì stabilito che le specifiche agevolazioni consistenti nella non assoggettabilità ad imposizione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia trasferite alle fondazioni dalla società conferitaria non costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui le operazioni medesime non producano effetti sul bilancio della società conferitaria. In tal senso, pertanto, deve intendersi delimitato il riscontro di in-

compatibilità comunitaria dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999.

La Commissione ha quindi imposto la soppressione del regime di aiuti incompatibile ed il recupero, con interessi, degli aiuti già resi disponibili in favore dei relativi beneficiari.

In tal senso si dispone, quale iniziativa ulteriore all'intervento sospensivo degli effetti del regime di aiuto reso disponibile dalla legge n. 461 del 1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 1999, il recupero dei benefici fruiti dagli istituti bancari in forza del regime di aiuti incompatibile.

L'articolo 1 prevede quindi che gli istituti bancari effettuino, entro il 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, commisurati secondo i metodi previsti dalle disposizioni comunitarie. Le disposizioni prevedono altresì l'irrogazione di sanzioni per il caso di mancato versamento degli importi dovuti entro il termine prescritto.

Alla riscossione coattiva delle somme di cui viene prescritto il versamento provvede il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

### Articolo 2

L'articolo 2 prevede, al fine di accogliere le aspettative dei soggetti interessati, lo spostamento di alcuni termini concernenti il versamento dell'imposta sostitutiva per la assegnazione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, per la determinazione dei valori di acquisto di par-

tecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, nonché del valore di acquisto di terreni, introdotte, rispettivamente, dagli articoli 3, commi 7 e 10, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tali termini, giova ricordare, sono già stati oggetto di rinvio a norma dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

In particolare, con il comma 1 dell'articolo in esame, viene differito dal 16 dicembre 2002 al 30 aprile 2003 il termine per perfezionare gli atti di assegnazione dei beni ai soci ovvero di trasformazione in società semplice; conseguentemente vengono fissati al 16 maggio 2003, al 16 luglio 2003 ed al 16 novembre 2003 i termini per il versamento delle tre rate dell'imposta sostitutiva.

Con il comma 2 sono rifissati i termini per la rideterminazione sia del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sia dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

#### Articolo 3

Con l'articolo 3 viene consentito, anche con riferimento alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale disposizione, come è noto, prevede la possibilità di assoggettare le predette riserve ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo in commento precisa che i soggetti interessati possono optare per il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero in tre rate annuali. Nel primo caso il pagamento è effettuato entro il termine di ver-

samento a saldo delle imposte sui redditi dello stesso esercizio in corso al 31 dicembre 2002. Nel secondo caso, debbono essere effettuati tre versamenti, il primo dei quali entro il medesimo termine sopra indicato, ed i successivi entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due esercizi successivi nelle percentuali fissate dal comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 448 del 2001 (45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo). Giova ricordare, al riguardo che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Restano applicabili, per il resto le disposizioni dei commi da 3 a 6 dell'articolo 4 della legge n. 448 del 2002.

#### Articolo 4

Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, prevede all'articolo 9, comma 1, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Con la presente modifica si prevede un aumento di 8,5 punti della percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto, da applicarsi alle somme riscosse nell'anno precedente, che passa pertanto dal 23,5 al 32 per cento.

#### Articolo 5

Con l'articolo 5 si prevede la possibilità per i soggetti titolari di partite IVA cosiddette inattive, di regolarizzare la propria posizione e di sanare le irregolarità derivanti

dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti. Sono incluse nella regolarizzazione le irregolarità previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La regolarizzazione si ottiene versando entro il 16 marzo 2003 la somma complessiva di 100 euro.

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità per la comunicazione anche mediante sistemi telematici al competente ufficio della medesima Agenzia della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1 ai fini della cancellazione delle partite IVA.

#### Articolo 6

L'articolo 6 del provvedimento in esame prevede la riapertura del cosiddetto «scudo fiscale», disciplinato dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. In particolare, è previsto che le suddette disposizioni si applichino alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003.

A differenza del regime originario, per le suddette operazioni il comma 1 prevede il pagamento di una somma pari al 4 per cento delle attività oggetto di emersione. È, inoltre, esclusa la possibilità di effettuare il paga-

mento mediante la sottoscrizione dei titoli di Stato speciali.

Sempre relativamente a queste operazioni, resta fermo il riferimento alla sussistenza all'estero delle attività oggetto di rimpatrio alla data del 1° agosto 2001 e di quelle oggetto di regolarizzazione alla data del 27 settembre 2001.

Rispetto alle precedenti norme, si rilevano i seguenti criteri:

a) la fissazione, entro il 15 gennaio 2003, del tasso di cambio da utilizzare per la determinazione del controvalore in euro delle attività rimpatriate o regolarizzate;

b) l'esclusione della punibilità per le sanzioni previste per la mancata dichiarazione nel modello Unico, modulo RW, delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione;

c) l'esclusione della punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la non punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai redditi derivanti dalle attività regolarizzate, percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001. Tale esclusione è condizionata al pagamento dei relativi tributi e contributi di legge entro il 31 ottobre 2003, maggiorati degli interessi legali e all'indicazione dei predetti redditi nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo di imposta 2001.

Relativamente alla determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sono stati ripresi gli stessi criteri già introdotti. Infatti, tale determinazione può essere effettuata in via analitica oppure utilizzando il criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il quale prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all'estero, si

presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente nel periodo di imposta.

Il comma 2 stabilisce l'esclusione dagli obblighi di rilevazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 nei confronti degli intermediari per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, semprechè detti redditi siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva sui redditi da parte dell'intermediario residente.

I commi 3, 4 e 5 apportano alcune modifiche all'articolo 1, commi 3 e 4-bis, ed all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, volte a semplificare il procedimento di definizione delle modalità di comunicazione all'Amministrazione finanziaria degli elementi informativi acquisiti dagli intermediari e dall'Ufficio italiano dei cambi a seguito di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. Viene, infatti, disposto che le suddette modalità dovranno essere stabilite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infine, il comma 6 prevede, per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003, il pagamento di una somma pari al 2,5 (anziché al 4) per cento dell'importo dichiarato.

Naturalmente, anche per queste operazioni valgono le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5. È, inoltre, stabilito che quest'ultima disposizione può essere modificata solo in modo espresso e che la stessa resta valida anche qualora siano apportate modifiche ai precedenti commi da 1 a 5.

#### Articolo 7

L'articolo 7 detta disposizioni di carattere procedimentale in merito alle dismissioni di immobili di proprietà dello Stato considerate urgenti nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In relazione ad esse, la norma dispone che l'Agenzia del demanio è autorizzata a procedere a dismissioni urgenti degli immobili specifi-

camente indicati negli allegati A e B al decreto-legge.

Le predette dismissioni potranno avvenire anche in blocco e a trattativa privata, purché il relativo prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato.

La norma dispone altresì che la vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere, e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

#### Articolo 8

L'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha stabilito che, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e le relative risorse venissero riordinate, secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire.

Quanto a quest'ultima scelta, si è ritenuto di procedere mediante attribuzione ad un organismo già esistente - l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - delle funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, già di competenza dell'Agenzia delle entrate, attribuzione operata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33.

La norma in argomento conferma le competenze attribuite all'Agenzia delle entrate per l'amministrazione, la riscossione ed il contenzioso concernente le entrate tributarie riferite alla medesima materia, ivi incluse le entrate erariali derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come, peraltro, disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che affida le predette attività agli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

*Articolo 9*

Con l'articolo 9, in relazione alle esigenze di potenziamento dell'attività di monitoraggio e controllo degli andamenti di finanza pubblica, si dispone l'integrazione dei collegi di revisione o sindacali degli enti pubblici

non territoriali con un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

*Articolo 10*

L'articolo dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

## RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - (*Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato*). - In base ai dati definitivi delle dichiarazioni dei redditi Unico 1999, Unico 2000 e Unico 2001 società di capitali ed enti commerciali presentate dai contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria, risulta quanto segue:

nell'esercizio 1998 l'ammontare di reddito assoggettato ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 161 milioni di euro da parte di 10 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa  $158 \times (37 \text{ per cento} - 12,5 \text{ per cento}) = 38,8$  milioni di euro;

nell'esercizio 1999 l'ammontare di reddito assoggettato ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.398 milioni di euro da parte di 56 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa  $1.398 \times (37 \text{ per cento} - 12,5 \text{ per cento}) = 342,4$  milioni di euro;

nell'esercizio 2000 l'ammontare di reddito assoggettato ad aliquota agevolata del 12,5 per cento è stato pari a circa 1.908 milioni di euro da parte di 52 contribuenti, con un risparmio di imposta pari a circa  $1.908 \times (37 \text{ per cento} - 12,5 \text{ per cento}) = 467,5$  milioni di euro.

Attraverso accesso diretto alle dichiarazioni di tutte le aziende ed istituti di credito i quali hanno dichiarato reddito assoggettato ad aliquota del 12,5 per cento è stato possibile appurare che nessuno di tali contribuenti è una banca di altri paesi membri operante in Italia: pertanto, ai fini della imposizione diretta, l'intero risparmio di imposta goduto (circa 848,7 milioni di euro nel triennio 1998-2000) è da attribuirsi a banche italiane.

Ove tale importo venisse restituito comprensivo del tasso d'interesse del 5,5 per cento annuo, si ottiene un ulteriore gettito, relativo agli interessi, pari a circa 93 milioni di euro.

Articolo 2. - (*Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto*). - La norma amplia l'ambito temporale delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 9, e agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concesso per usufruire sia della possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e quello dei terreni edificabili e con destinazione agricola, sia dell'assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione è suscettibile di produrre un maggior gettito nel triennio 2003-2005 che prudenzialmente non si ritiene di quantificare.



Articolo. 3. - (*Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve*).

#### *Legislazione vigente*

La legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) ha disposto, all'articolo 4, la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 19 per cento le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001.

#### *Legislazione proposta*

Una analoga possibilità è concessa anche nei confronti delle riserve e degli altri fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2002.

#### *Effetti sul gettito*

Ai fini della stima in termini di gettito sono stati utilizzati i dati del modello di versamento unificato F24 del 2002, in base al quale risulta nel corso del 2002 un versamento con codice tributo 1807 pari a circa 478 milioni di euro. Tale versamento rappresenta il 45 per cento della imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti *ex* articolo 4, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (il 19 per cento delle riserve e fondi in sospensione di imposta affrancati). Ne consegue che l'ammontare complessivo di riserve e fondi affrancati in base all'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 è pari a circa  $478 / 45 \text{ per cento} / 19 \text{ per cento} = 5.590$  milioni di euro.

Ai fini della presente stima si ipotizza che in virtù della riproposizione della norma possano essere ancora interessate all'affrancamento riserve e fondi in sospensione di imposta in misura non superiore al 20 per cento delle riserve e fondi già affrancati in virtù del precedente intervento.

L'ammontare complessivo di riserve e fondi in sospensione di imposta affrancati pertanto si stima essere pari a circa  $5.590 \times 20 \text{ per cento} = 1.118$  milioni di euro, cui consegue una imposta sostitutiva massima pari a circa  $1.118 \times 19 \text{ per cento} = 212$  milioni di euro.

Tuttavia la norma dispone che le riserve e gli altri fondi rilevano ai fini della determinazione del credito di imposta «limitato» nella misura del 47,22 per cento. Ne consegue che il canestro «B» sarà alimentato da un ammontare massimo di credito di imposta pari a circa  $1.118 \times 47,22 \text{ per cento} \times 56,25 \text{ per cento} = 297$  milioni di euro.

In caso di successiva attribuzione delle riserve e dei fondi ai soci, agli stessi competerà il credito di imposta limitato, con conseguente perdita di gettito IRPEF/IRPEG da parte dei soci stessi, laddove altrimenti non sarebbe spettato loro nulla. La perdita di gettito effettiva è inferiore e pari a circa l'80 per cento di quella teorica a causa dei limiti nell'utilizzo del credito di imposta (niente riporto a nuovo o rimborso, comunque nei limiti della imposta effettivamente attribuibile al dividendo percepito). Si ipotizza altresì - in analogia a quanto effettuato in sede di relazione

tecnica al provvedimento originario – che le società intendano distribuire ai soci il 50 per cento delle riserve affrancate, in cinque anni, e che in ogni distribuzione annua di dividendi effettuata dai contribuenti i quali hanno proceduto all'affrancamento delle riserve e dei fondi sia pertanto compresa anche una quota del 20 per cento delle riserve stesse.

Conseguentemente la perdita di gettito annua è pari a circa 297 X 50 per cento X 20 per cento X 80 per cento = 24 milioni di euro. Tale perdita si manifesterà a partire dal periodo di imposta 2003, essendo i dividendi di competenza 2002 (ancora tassati al 36 per cento) attribuiti dalla società e percepiti dai soci nel corso del 2003.

Di cassa il versamento può avvenire o in una unica soluzione ovvero in tre rate annuali, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Se si ipotizza che tutti i contribuenti utilizzino la possibilità di rateizzare la imposta sostitutiva dovuta e che la stessa sia versata in tre quote dell'imposta sostitutiva rispettivamente pari al 45 per cento, 35 per cento e 20 per cento – così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 – nel 2003 (212 X 45 per cento = 95 milioni di euro), nel 2004 e nel 2005, utilizzando un acconto del 75 per cento ai fini delle imposte dirette si ottiene il seguente andamento del gettito, in milioni di euro:

CASSA	2003	2004	2005
Imposta sostitutiva .....	+ 95	+ 75	+ 42
Saldo IIDD 2003 .....		- 24	
Acconto IIDD 2004 .....		- 18	+ 18
Saldo IIDD 2004 .....			- 24
Acconto IIDD 2005 .....			- 18
TOTALE ...	+ 95	+ 33	+ 18

Articolo 4. - (*Disposizioni in materia di concessionari della riscossione*). – Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, prevede all'articolo 9, comma 1, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Con la presente modifica si prevede un aumento di 8,5 punti della percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto, da applicarsi alle

somme riscosse nell'anno precedente, che passa pertanto dal 23,5 per cento al 32 per cento.

In ordine all'impatto finanziario della modifica proposta, l'obbligo di versamento entro il 30 dicembre del corrente anno a carico dei concessionari della riscossione passa da 3.420,9 milioni di euro (23,5 per cento) a 4.658,3 milioni di euro (32 per cento), con un aumento di 1.237,4 milioni di euro.

Articolo 5. - (*Chiusura delle partite IVA inattive*). - Il provvedimento consente ai titolari di partita IVA, che non abbiano effettuato operazioni imponibili nell'anno 2002, di sanare le irregolarità derivanti dalla mancata dichiarazione IVA e dei redditi d'impresa e lavoro autonomo versando la somma di 100 euro.

Il provvedimento, che si riferisce a contribuenti marginali, è suscettibile di produrre un maggior gettito di modesta entità che prudenzialmente non si evidenzia.

Articolo 6. - (*Emersione di attività detenute all'estero*). - In riferimento alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione dei capitali esportati illegalmente da parte delle persone fisiche, la disposizione prevede il versamento di una somma pari al 4 per cento dell'importo dichiarato (norma già presente nel disegno di legge finanziaria 2003), che si riduce al 2,5 per cento nel caso in cui tali operazioni vengano effettuate entro il 16 marzo 2003.

Considerato il collegamento tra le due situazioni possibili, società e persone fisiche, la previsione di tale riduzione, che innova rispetto a quanto indicato nella «Finanziaria 2003», si rende necessaria al fine di pervenire ad un'aliquota di equilibrio non sproporzionata rispetto all'insieme delle aliquote fissate dalla stessa finanziaria per i diversi provvedimenti di sanatoria e tale da incentivare l'adesione alla regolarizzazione.

L'importanza di un'aliquota su livelli di equilibrio e tale da essere appetibile per i molti soggetti interessati, deve essere valutata anche alla luce del fatto che una parte delle somme che rientrerà in Italia sarà, con tutta probabilità, destinata allo scopo di finanziare per gli stessi soggetti l'onere collegato all'adesione alle altre opportunità di sanatoria.

La data del 16 marzo è stata opportunamente inserita in considerazione della evidente interdipendenza fra i vari provvedimenti ed agevolare quei contribuenti che, attraverso il rientro dei capitali, potranno più facilmente finanziare, senza dovere eventualmente ricorrere al sistema creditizio, gli oneri connessi ai nuovi provvedimenti di sanatoria.

Il complesso integrato delle diverse normative e l'aliquota oggettivamente più incentivante per coloro i quali si affretteranno ad aderire, faciliterà un più ampio tasso di adesione tale da rendere ininfluente, rispetto alle valutazioni effettuate in sede di «Finanziaria 2003», l'abbattimento dell'aliquota nel primo periodo di applicazione della norma ai fini del complessivo gettito atteso.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 28 maggio 1997, n. 140

**Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica**

... *Omissis* ...

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 9. (*Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione*). - 1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 23,5 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

**Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

... *Omissis* ...

Art. 10. (*Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti*). - 1. Semprechè non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonchè gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano, all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

**Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori**

Art. 1. (*Trasferimenti attraverso intermediari*). - 1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 12.500 euro, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze sono mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.

... *Omissis* ...

Art. 7. (*Criteri e modalità di applicazione*). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del

commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonchè per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonchè degli altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*1-bis.* L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*1-ter.* Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

... *Omissis* ...

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2002.*

**Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di adempimenti comunitari, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea, e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, atteso l'imminente inizio dell'anno fiscale 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Completamento degli adempimenti comunitari  
a seguito di condanna per aiuti di Stato)*

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002,

dal 1° gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

#### Art. 2.

*(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

#### Art. 3.

*(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve)*

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

## Art. 4.

*(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione)*

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «23,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento»;

b) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto ministeriale».

## Art. 5.

*(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive)*

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

## Art. 6.

*(Emersione di attività detenute all'estero)*

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effet-

tuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonchè per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonchè la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per i

trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».

4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

## Art. 7.

*(Dismissione di beni immobili dello Stato)*

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

## Art. 8.

*(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi)*

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

## Art. 9.

*(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica)*

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza

di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

## ALLEGATO A

## ELENCO BENI DELLO STATO

Denominazione	Ubicazione
Palazzo Poste .....	Milano
Torri dell'Eur .....	Roma
Tor Pagnotta - Lotto A .....	Roma
Tor Pagnotta - Lotto B .....	Roma
Tor Pagnotta - Lotto C .....	Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B .....	Roma
La Rustica - Lotto D/c .....	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana .....	Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa .....	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia .....	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore .....	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi .....	Napoli
Centrale telefonica Piazza Nolana .....	Napoli



## ALLEGATO B

## ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	DENOMINAZIONE BENE	LOCALIZZAZIONE		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA













